

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Autista di una autobetoniera, mentre si trovava tra l'autobetoniera (che versava il calcestruzzo all'interno della tramoggia di raccolta dell'autopompa) e l'autopompa (che convogliava il calcestruzzo, con apposito braccio estensibile, nelle fondamenta), in contatto con parti metalliche dell'autopompa, veniva colpito da un arco voltaico generato dal contatto del braccio estensibile dell'autopompa con i cavi elettrici che sovrastavano, ad un'altezza di circa sette-otto metri, il luogo di lavorazione.

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Privato	<input type="checkbox"/> Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Ufficio	
		<input type="checkbox"/> Fabbrica	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="text"/>

Principio di diritto

In ordine alle circostanze in cui si è verificato l'infortunio vi è da evidenziare una peculiarità: i lavori erano sospesi in quanto la concessione edilizia era scaduta e la vittima è stata colpita da folgorazione nel corso di attività svolte in modo clandestino durante l'orario notturno.

La Corte di merito ha argomentato sul punto affermando: "sebbene la licenza edilizia risultasse scaduta di validità allorquando si verificò l'infortunio mortale, si osserva che il CSE non procedette a contemplare il rischio all'incolumità degli operai -rappresentato dalla presenza di linee elettriche a media tensione in prossimità dei lavori -e né tantomeno provvide a sospendere le lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate, neppure allorquando l'esecuzione della commissionata opera edilizia procedeva in costanza di autorizzazione.

Appare pertanto evidente che, qualora il CSE avesse adempiuto agli obblighi di garanzia su lui gravanti, l'evento non si sarebbe verificato anche se -come appunto accaduto nel caso di specie -i lavori all'interno del cantiere erano proseguiti nella clandestinità, in quanto la concessione edilizia era scaduta".

La motivazione non può essere ritenuta soddisfacente: non si chiarisce da quali elementi sia stata desunta la consapevolezza, da parte del ricorrente, della ripresa dei lavori sul cantiere in condizioni di clandestinità, inoltre, sul piano dell'incidenza causale, manca ogni approfondimento in ordine alla concreta efficacia impeditiva dell'evento dannoso in caso di adempimento del comportamento atteso da parte del ricorrente.

Il primo profilo è incidente sulla prevedibilità dell'evento dannoso, il secondo profilo sulla sua evitabilità.

Sfugge alla considerazione della Corte di merito che il XX, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione era chiamato a svolgere un ruolo di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza demandata ad altre figure operative [si veda, da ultimo Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, Rv. 270991 - 01: "In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)"]. Pertanto, una estemporanea ripresa dei lavori, nelle condizioni accertate, poteva essere non prevedibile da parte del ricorrente.

Inoltre, quanto alla evitabilità dell'evento dannoso, date le peculiari circostanze in cui è avvenuto l'infortunio, la Corte di merito avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che gli adempimenti richiesti al coordinatore per la sicurezza, tra i quali si sottolinea quello della sospensione dei lavori, sarebbero stati osservati, svolgendo la loro efficacia impeditiva dell'evento.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

<input type="checkbox"/> Rigetto_del_ricorso	<input type="checkbox"/> Ricorso_inammissibile		
annullamento	<input type="checkbox"/> senza rinvio	<input checked="" type="checkbox"/> con rinvio	<input type="checkbox"/> con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio. In Roma, così deciso il 19 novembre 2020.

Note

Il giudice di prime cure che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, aveva ritenuto erroneamente che fosse decorso il termine massimo di anni 7 e mesi 6, indicando nel maggio 2014 la data di estinzione del reato. Aveva quindi emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, nulla disponendo in ordine alle richieste delle parti civili costituite nel giudizio. Il Procuratore Generale proponeva appello evidenziando come, per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è previsto il raddoppio dei termini ex art.157, comma 6, c.p..

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.